II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1996

con la quale si autorizza l'Austria a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di alcune valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/564/Euratom, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [2], qui di seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare dall'IVA o ad assoggettare a tale imposta determinate operazioni e che di queste si deve tener conto per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che, in applicazione del suddetto articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva, al punto 2, lettere h) ed i) dell'allegato IX (fiscalità) dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria alle Comunità europee [3] si autorizza l'Austria ad esentare dall'IVA determinate operazioni elencate all'allegato F della sesta direttiva;

considerando che l'Austria non è in grado di procedere al calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per la categoria di operazioni elencate agli allegati E e F, punto 7 della sesta direttiva; che tale calcolo potrebbe comportare oneri amministrativi ingiustificati rispetto all'incidenza minima delle operazioni in oggetto sulla base totale delle sue risorse IVA; che è quindi opportuno autorizzare l'Austria a non tenerne conto nel calcolare la base IVA;

considerando che l'Austria è in grado di calcolare la base avvalendosi di valutazioni approssimative per tre delle categorie di operazioni elencate agli allegati E ed F della sesta direttiva; che è quindi opportuno autorizzarla a calcolare la base IVA avvalendosi di tali valutazioni approssimative;

considerando che il Comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione nella quale sono riportati i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, per calcolare dal 1° gennaio 1995 la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'Austria è autorizzata a non tener conto della seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:

— operazioni effettuate da ciechi o da laboratori per ciechi, purché la loro esenzione non causi gravi distorsioni di concorrenza (allegato F, ex punto 7).

[1] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
[2] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
[3] GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 336.

Articolo 2

Per calcolare dal 1° gennaio 1995 la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'Austria è autorizzata ad avvalersi di valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui agli allegati E ed F della sesta direttiva:

1) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici agli enti austriaci di sicurezza sociale (allegato E, ex punto 2);

2) prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali nel settore delle telecomunicazioni (allegato F, ex punto 5);

3) cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della sesta direttiva (allegato F, ex punto 16).

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1996.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione